

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2434 del 24/04/2025
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI E L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - MERLI GIUSEPPE E MERLI ELISABETTA - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE CHIAVENNA IN COMUNE DI CAORSO (PC), AD USO IRRIGUO E PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON CONDOTTA MOBILE - PROC. PC04A0017- SINADOC 21949/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2536 del 24/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventiquattro APRILE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI E L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. -
MERLI GIUSEPPE E MERLI ELISABETTA - CONCESSIONE PER LA
DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE
CHIAVENNA IN COMUNE DI CAORSO (PC), AD USO IRRIGUO E PER
L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON CONDOTTA MOBILE - PROC.
PC04A0017- SINADOC 21949/2024**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n° 1809 di

prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 2861 del 18/03/2011 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna, veniva rilasciata alla Società Merli Severino e Agosti Maria Matilde S.S. (C.F. e P.I.V.A. 00790700330) la concessione con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 36 del R.R. 441/2001, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Chiavenna con scadenza al 30/12/2015;
- alla scadenza della sopra descritta concessione la Società Merli Severino e Agosti Maria Matilde S.S. non ha fatto pervenire alcuna istanza di rinnovo in quanto la risorsa idrica non era necessaria per piani colturali;
- i sigg. Merli Giuseppe (C.F. MRLGPP75D15G535L) e Merli Elisabetta (C.F. MRLLBT68E65G535Z) hanno presentato, in data 27/05/2024 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 96664), successivamente integrata con documentazione pervenuta il 15/07/2024 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 129572) e il 22/07/2024 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 133560) istanza di concessione per la derivazione da acque pubbliche superficiali ai sensi dell'art. 5 e seguenti R.R. n. 41/2001 e dell'art. 20 della L.R. 7/2004, codice pratica PC04A0017, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile;
- ubicazione del prelievo: Comune di Caorso (PC), Località Podere Riglio, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 31, mappale n. 1654; coordinate UTM-RER: X: 569.070,74 - Y: 988.345,09;
- destinazione della risorsa per uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 30 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 8.190 m³/anno;
- la condotta idrica di adduzione dell'acqua attraversa il demanio fluviale regionale del Torrente Chiavenna per un tratto di lunghezza di 46 m circa, con occupazione non permanente e stagionale di porzioni di aree demaniali;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale i suddetti sigg. Merli Giuseppe ed Elisabetta hanno reso noto che dal 31/12/2015 la risorsa demaniale non è più stata utilizzata;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 276 del 28/08/2024 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. 1415/2016;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO ALTRESÌ ATTO che l'importo del canone annuale dovuto per la concessione di cui trattasi, per l'anno 2025, ammonta a complessivi **309,19 €** e, precisamente:

- essendo la destinazione d'uso della risorsa idrica qualificabile, per la definizione del canone, come uso “irrigazione agricola”, l'importo del canone demaniale annuale, dovuto per il 2025, è pari a 39,34 €;
- essendo l'occupazione del suolo demaniale con condotta di lunghezza di 46 m circa, quanto dovuto per il canone annuo 2025, per tale occupazione (utile al posizionamento della sopra descritta condotta idrica di adduzione), è determinato nell'importo pari a 266,85 €;

DATO INFINE ATTO che la L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale n. 41/2001, viene qui adottato un unico provvedimento di concessione comprendente sia la derivazione di acqua sia l'attraversamento dell'area demaniale (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004);

RICHIAMATO il parere idraulico favorevole, con prescrizioni, rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Piacenza, assunto al protocollo ARPAE con il n. 12347 del 22/01/2025;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (assunto in data 01/08/2024 al n. 140937 del protocollo ARPAE);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (assunto in data 08/08/2024 al n. 145723 del protocollo ARPAE);

RITENUTO di stabilire che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 0,17 m³/s nel periodo estivo e 0,22 m³/s nel periodo invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2025;
- ha versato in data 14/04/2025. la somma pari a € 309,19 richiesta a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC04A0017;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** ai sigg. Merli Giuseppe (C.F.: MRLGPP75D15G535L), e Merli Elisabetta (C.F.: MRLLBT68E65G535Z), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione, ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001 e dell'art. 20 della L.R. 7/2004, per la derivazione di acqua pubblica superficiale, con occupazione di terreni demaniali, codice pratica PC04A0017 con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile;

- ubicazione del prelievo: Comune di Caorso (PC), Località Podere Riglio, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 31, mappale n. 1654; coordinate UTM-RER: X: 569.070,74 - Y: 988.345,09;
 - destinazione della risorsa per uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 30 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 8.190 m³/anno;
 - corpo idrico interessato: Torrente Chiavenna, cod. IT080112000000005ER;
 - la condotta idrica di adduzione dell'acqua attraversa il demanio fluviale regionale del Torrente Chiavenna per un tratto di lunghezza di 46 m circa, con occupazione non permanente e stagionale di porzioni di aree demaniali;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2034**;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/04/2025;
 4. **di dare atto** che il canone dovuto per l'anno 2025 (n. 9 ratei mensili) quantificato in € 229,63 è stato pagato;
 5. **di dare, inoltre, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in € 306,19, è stata versata;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **che la presente concessione** è rilasciata in solido a Merli Giuseppe e Merli Elisabetta, conseguentemente, qualora una delle due parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione e, quindi, tenuta, a rispettare tutte le prescrizioni impartite dalla normativa vigente e nonché dal presente atto;
 8. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
 9. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

10.*di dare, infine, atto* che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

11.*di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali con occupazione di terreni demaniali rilasciata a Merli Giuseppe (C.F.: MRLGPP75D15G535L) e Merli Elisabetta (C.F.: MRLGBT68E65G535Z) - codice pratica PC04A0017.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da motopompa non sommersa ad asse aspirante azionata da un trattore della potenza di 95 kw, con un tubo di pescaggio del diametro di 100 mm posizionato nell'alveo del Torrente Chiavenna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Caorso (PC), Località Podere Riglio, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 31, mappale n. 1654; coordinate UTM-RER: X: 569.070,74 - Y: 988.345,09.
3. L'occupazione non permanente e stagionale di aree demaniali avviene con condotta mobile di 100 mm di diametro con attraversamento del demanio regionale per circa 46 m, in un tratto identificato al N.C.T. del Comune di Caorso (PC), foglio n. 31, mappali n.ri 1654, 1657, 428 e 1660/p.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Caorso (PC), foglio n. 31, mappale n. 1661 - della superficie complessiva di circa 01.98.15 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 30 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 8.190 m³/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Chiavenna, cod. IT080112000000005ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3. Il canone determinato per l'annualità 2025 ammonta a **309,19 €** e si articola in due componenti, una relativa al volume d'acqua prelevato (39,34 €) e l'altra costituita dal canone dovuto per l'occupazione di terreni demaniali (266,85 €).
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere, per la sola componente del canone riferita al prelievo di acqua pubblica superficiale, che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € **309,19**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei

lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Deflusso minimo vitale: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 0,17 m³/s nel periodo estivo e 0,22 m³/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione,

ART. 8 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Piacenza assunto al prot. ARPAE con il n. 12347 del 22/01/2025, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

ARTICOLO 11 - VINCOLO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

1. La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore di Merli Giuseppe e Merli Elisabetta, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la derivazione con tutti gli obblighi relativi.

I sottoscritti Merli Giuseppe (C.F.: MRLGPP75D15G535L), e Merli Elisabetta (C.F.: MRLGBT68E65G535Z), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 17/04/2025, firmato per accettazione dai concessionari.



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- Prot_25-07-2024_0049024_E - Allegato N° 1 - TestoEmail
- Prot_25-07-2024_0049024_E - Allegato N° 2 - Richiesta_parei_avvio_procedimento_Merli_PC04A0017
- Prot_25-07-2024_0049024_E - Allegato N° 3 - 2_relaz_merli_giuseppe
- Prot_25-07-2024_0049024_E - Allegato N° 4 - 1_rel_idrologica_merli_giuseppe_-_caorso_(1)
- Prot_25-07-2024_0049024_E - Allegato N° 5 - 4_testoemail_7081941
- Prot_25-07-2024_0049024_E - Allegato N° 6 - 3_caorso_foglio_31
- Prot_25-07-2024_0049024_E - Allegato N° 7 - 0_PG2024966647561100447711965147_timbrato
- Prot_25-07-2024_0049024_E - Allegato N° 8 - 0_PG20241295727128192909803645544_timbrato
- Prot_25-07-2024_0049024_E - Allegato N° 9 - 1_testoemail_7227857
- Prot_25-07-2024_0049024_E - Allegato N° 10 - 0_PG20241335606849820328552254717_timbrato
- Prot_25-07-2024_0049024_E - Allegato N° 11 - 2_img-20240717-wa0006
- Prot_25-07-2024_0049024_E - Allegato N° 12 - 1_img-20240717-wa0005
- Prot_25-07-2024_0049024_E - Allegato N° 13 - 3_testoemail_7244720
- Prot_25-07-2024_0049024_E - File primario - Richiesta_parei_avvio_procedimento_Merli_PC04A0017_firmato.pdf

dalla quale si desume che la portata massima di prelievo sarà pari a 30 l/s, la portata media di prelievo pari a 25 l/s con un volume annuo di prelievo richiesto di 8190 m³/anno.

Preso atto che:

- in merito alla posa della condotta di attraversamento, i *Richiedenti* dichiarano quanto segue:

Oggetto : errata corrige dati – Pratica PC04A0017 Merli Giuseppe e Merli Elisabetta

I sottoscritti Merli Giuseppe e Merli Elisabetta con la presente sono a dichiarare le seguenti precisazioni:

- Coordinate corrette X: 569070.74 Y:988345,09;
- L'opera avviene sul foglio 31 mappale 1657 comune di Caorso;
- L'attraversamento avviene con n 1 tubazione a sua volta componibile tubi in zinco (vedi pag 2 scheda A);
- La tubazione mobile potrebbe essere a cielo aperto su terreno demaniale (o Regionale) installata al bisogno oppure "cantierizzata" per un periodo massimo di 3 mesi all'interno del canale di scolo, vedi foto allegate;

La formula migliore di posizionamento della tubazione resta a vostro piacimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Merli Giuseppe

Merli Elisabetta

Considerato che:

- la richiesta di parere di competenza è assimilabile sotto il profilo idraulico alla richiesta Nulla Osta Idraulico ai sensi del T.U. R.D. 523/1904;
- la posa della condotta di attraversamento deve avvenire in modo tale che ne sia



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

agevolata l'ordinaria rimozione durante i periodi di inutilizzo ed in occasione di eventi di piena eccezionale ed, allorquando presente, che non costituisca impedimento al corretto regime idraulico e regolare deflusso delle acque del torrente Chiavenna e relativi canali di scolo ad esso afferenti - vedasi specifica prescrizione nel seguito.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica ed in forza dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

limitatamente all'ambito di competenza ed ai soli fini idraulici, a nuova occupazione stagionale di area del demanio regionale fluviale del corso d'acqua torrente Chiavenna per attingimento uso irriguo per colture con impianto di sollevamento ad opera mobile rappresentato da motopompa non sommersa ad asse aspirante collegata a trattore 130 CV (95,6148 kW) posizionato sulla sponda sinistra del torrente Chiavenna, portata d'emungimento della captazione 30 l/s, pescaggio 4 m, diametro tubazione di mandata 100 mm lunghezza 46 m, su porzione di terreno posta in Comune di Caorso (PC). L'area di prelievo e di attraversamento della condotta di adduzione è catastalmente identificata con i mappali 1654, 1657 (prelievo), 428, 1660/p foglio 31 dell'N.C.T. del Comune di Caorso (PC), con punto di presa con coordinate UTM-RER x: 569070.74 y: 988345,09, ubicato sulla sponda sinistra del torrente Chiavenna. La portata massima di prelievo sarà pari a 30 l/s, la portata media di prelievo pari a 25 l/s con un volume annuo di prelievo richiesto di 8190 m³/anno.

Il rilascio di concessione all'uso è condizionato all'ottemperanza alle prescrizioni idrauliche di seguito riportate:

- la tubazione mobile di attingimento idrico dovrà essere posata con tecnica a cielo aperto, installata al bisogno limitatamente ai periodi di effettivo utilizzo, in modo che risulti tempestivamente amovibile all'occorrenza, senza che essa possa interferire in alcun modo con il libero deflusso delle acque del torrente Chiavenna e del reticolo idraulico ad esso afferente - canali di scolo, canalette di deflusso superficiale o similari -, in specie in caso di sovraccarico idraulico di questo in conseguenza di potenziali eventi di piena eccezionale;
- i *Richiedenti* sono tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sezioni d'alveo del torrente Chiavenna in prossimità del punto di attingimento delle acque oltre che al contenimento della vegetazione; il materiale derivante da eventuali modesti risezionamenti dovrà essere ricollocato in sponda ed il legname di risulta opportunamente asportato e smaltito;
- il recupero di eventuali alterazioni idromorfologiche all'attuale assetto del torrente Chiavenna che non siano state preventivamente concordate con la Scrivente Autorità idraulica, di danneggiamenti alle opere idrauliche d'alveo e spondali realizzate da Questa Agenzia od a qualunque altra infrastruttura con diversa titolarità, sarà esclusivamente posto in carico ai *Richiedenti*;
- la manutenzione straordinaria oltre che ordinaria delle opere che verranno poste a difesa dell'opera di presa mobile atta al prelievo delle acque superficiali, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, competeranno unicamente ai *Richiedenti*;
- nel caso in cui, ai fini delle lavorazioni previste, sia necessario accedere con mezzi all'alveo del torrente Chiavenna oppure occorranو piste/aree di stoccaggio in area



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

demaniale, Questo Ufficio Territoriale rilascerà apposita ulteriore autorizzazione previa richiesta da parte dei *Richiedenti*;

- è fatto assoluto divieto di asportare materiale alluvionale fuori dall'alveo demaniale;
- la responsabilità circa l'eventuale utilizzo di piste/guadi è in capo ai *Richiedenti*, i quali ne sono costituiti custodi, ovvero sono tenuti al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento con idonei mezzi e/o segnaletica;
- qualora i *Richiedenti* intendano porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente Ufficio Territoriale;
- qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse ad insindacabile giudizio della Scrivente Autorità idraulica territorialmente competente, l'opera mobile di presa dovrà essere rimossa;
- è fatto obbligo ai *Richiedenti* di rimuovere ordinariamente a fine lavori ogni opera provvisoria e/o finalizzata al prelievo idrico o di qualunque altro potenziale impedimento al corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque del torrente Chiavenna, specie in considerazione di potenziali eventi di piena improvvisi;
- è ad esclusivo e totale carico dei *Richiedenti* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza del presente nulla osta idraulico, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali - inclusa la fauna ittica - e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;
- i *Richiedenti* sono consapevoli che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà ai *Richiedenti* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'attingimento idrico. In particolare, i *Richiedenti* sono obbligati a tenersi informati sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività in qualunque momento. È a totale responsabilità, carico e spese dei *Richiedenti* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto di nulla osta idraulico.

I *Richiedenti* formalmente si obbligano, per sé e/o loro aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Cordiali saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.